



Città di Lucca

Amministrazione comunale

69/03

Determinazione n. 1322 del 09/07/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI RIFIUTI INTERRATI PRESSO L'AREA ESTERNA ALL'EX STABILIMENTO NENCINI, UBICATO IN VIA DELLE PIAGGE, LOC. SANT'ALESSIO (LUCCA). LOTTO UNICO. CODICE FAMIGLIA 02. CUI: S00378210462202000045. CIG PADRE: 8506606158. CIG DERIVATO: 8572635A30. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

Il Dirigente

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2613 del 24 dicembre 2021 è stato aggiudicato il servizio di rimozione di rifiuti interrati presso l'area esterna all'ex stabilimento Nencini, ubicato in Via delle Piagge, loc. Sant'Alessio (Lucca) alla società Pool Ecologia srl - con sede legale in Capannori (Lu), 55012 Viale Europa n. 188 – C.F. 01239670464 - P.I. 00497500454 per un importo complessivo pari ad € 177.312,931 oltre IVA al 10% e oneri per la sicurezza pari ad € 7.366,00 per un totale quindi di € 184.678,93;
- è stato stipulato il contratto con la Ditta appaltatrice, registrato al Rep. n. 24030 del 22/04/2021;
- l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara l'intenzione di subappaltare, ai sensi di legge, l'esecuzione di parte delle prestazioni, relativamente al trasporto dei rifiuti, per valore massimo pari al 5% del corrispettivo contrattuale;
- in data 22 giugno 2021, n. prot. n. 87416, perveniva richiesta da parte della ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, parte delle prestazioni contrattuali subappaltabili, come meglio specificate nella richiesta stessa successivamente integrata con nota P.G. n. 92782 del 1 luglio 2021, alla società Autotrasporti Chiarcosso Srl con sede in Via Oderzo 22/1- Udine (Ud), cf./p.i. 00626670301, per un importo di € 5.810,00 (*pari a 70 tonnellate -stimate- di rifiuti CER 16.01.03*).

Dato atto che:

- l'importo complessivo subappaltabile non potrà comunque eccedere € 9.234,00 ovvero, il 5% del corrispettivo contrattuale;
- l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al quaranta per cento dell'importo del contratto, alle condizioni ivi riportate;

Considerato che:

- l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente e che il Responsabile unico del procedimento ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;
- sono stati esperiti i controlli ex artt. 80 e 86 del D. Lgs. 50/2016 in capo al proposto subappaltatore che hanno dato esito regolare;
- non sussistono pertanto, motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato, ed è stato verificato, il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;
- il subappaltatore non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;



- secondo quanto sopra riportato la richiesta di subappalto avanzata è da autorizzarsi, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visti il d.lgs. n. 50/201 e il d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, l'impresa Pool Ecologia srl - con sede legale in Capannori (Lu), 55012 Viale Europa n.188 – C.F. 01239670464 - P.I. 00497500454 a subappaltare alla società Autotrasporti Chiarcosso srl, con sede in Via Oderzo 22/1- Udine (Ud), C.F./P.I. 00626670301 le prestazioni citate nella richiesta di subappalto indicata in premessa, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
2. di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice, e al Direttore dell'esecuzione del contratto per i successivi eventuali adempimenti di competenza; di dare atto che non è necessario acquisire il CIG ai sensi della FAQ A8 dell'ANAC in materia;
3. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nominato è l'ing. Alessandro Meschi;
4. di dare atto che saranno assolti dal RUP gli adempimenti informativi e di comunicazione previsti dalla legge per il presente procedimento;
5. di dare atto che non sussistono situazione di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'articolo 6 bis della L. n. 241/1990, in capo al responsabile del procedimento ed al firmatario del presente provvedimento, nei confronti dei destinatari del medesimo;
6. di significare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Il Dirigente
LUCA NESPOLO / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

03 - Settore Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia Privata- Dirigente

U.O. 3.1 - Tutela Ambientale